

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 191

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(Relatore D'ADDA)

approvata nella seduta del 7 marzo 2017

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE)
N.883/2004 RELATIVO AL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI
SICUREZZA SOCIALE E IL REGOLAMENTO (CE) N.987/2009 CHE
STABILISCE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLA-
MENTO (CE) N.883/2004 – (COM (2016) 815 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 2017

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004;

premesso che il diritto dei cittadini europei e delle loro famiglie di spostarsi liberamente e di soggiornare in qualsiasi Paese dell'Unione europea è una delle quattro libertà fondamentali sancite dai trattati dell'Unione europea e che tale mobilità non sarebbe possibile senza la tutela dei diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini stessi;

considerato che la proposta in esame ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra sistemi di sicurezza sociale nazionali, con l'intento di rispondere all'esigenza di ulteriore ammodernamento di alcuni aspetti specifici della disciplina e agevolare ulteriormente l'esercizio dei diritti dei cittadini;

osservato che il regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, di cui si propone la modifica, necessitava di alcuni miglioramenti in termini di accesso alle prestazioni sociali dei cittadini economicamente inattivi, prestazioni di assistenza di lungo periodo, prestazioni di disoccupazione, in particolare per i lavoratori transfrontalieri, e prestazioni familiari durante i periodi dedicati all'educazione dei figli;

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole, con la raccomandazione di valutare con attenzione l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede una procedura eccezionale di ricorso degli Stati membri, la quale potrebbe rendere l'applicazione delle proposte di modifica del regolamento meno stringenti, a danno della sicurezza sociale dei cittadini dell'Unione europea.

In tal senso, si chiede che il Consiglio europeo non adisca, se non in via eccezionale, alla possibilità di inazione prevista dalla lettera *b*), paragrafo 2, del citato articolo 48 del TFUE.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: URAS)

7 marzo 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta è finalizzata ad un maggiore coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale nazionali, al fine di favorire e incoraggiare la libera circolazione delle persone e di potenziare il funzionamento del mercato interno del lavoro, con riguardo ai seguenti aspetti transfrontalieri: accesso dei cittadini economicamente inattivi a determinate prestazioni sociali; prestazioni per l'assistenza di lungo periodo; prestazioni di disoccupazione; prestazioni familiari;

considerato, in particolare, che la proposta:

precisa che lo Stato membro ospitante può limitare l'accesso dei cittadini mobili economicamente inattivi di altri Stati membri dell'Unione europea, alle prestazioni di sicurezza sociale, subordinandolo al possesso di un diritto di soggiorno legale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, diversamente dai cittadini in cerca di lavoro, il cui diritto di soggiorno in altri Stati membri deriva direttamente dall'articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori. Secondo stime della Commissione europea, i cittadini mobili economicamente non attivi ammontano a 3,7 milioni;

introduce una disciplina di coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo (assistenza prolungata nel tempo, per motivi di anzianità, disabilità, malattia o infermità), al fine di dare certezza giuridica, sia per le istituzioni che per gli assistiti, ed evitare situazioni di negata assistenza o, al contrario, di cumulo di prestazioni da parte di più Stati membri. Secondo stime riportate dalla Commissione europea, i cittadini mobili con necessità di assistenza di lungo periodo sarebbero circa 80.000;

interviene sulle norme di coordinamento delle prestazioni transfrontaliere di disoccupazione, prevedendo: 1. un periodo minimo di tre mesi di assicurazione nello Stato membro di ultima occupazione, per avere diritto alla totalizzazione dei periodi precedenti; 2. un'estensione da tre a sei mesi del periodo minimo di mantenimento delle prestazioni di disoccupazione per i titolari che si rechino in un altro Stato membro al fine di cercarvi un'occupazione; 3. che anche per i lavoratori frontalieri (che dimorano nel proprio Stato di provenienza), come già previsto per i

lavoratori transfrontalieri, le prestazioni di disoccupazione siano erogate dallo Stato membro in cui hanno svolto l'ultima attività per un ultimo periodo di almeno dodici mesi. Secondo stime riportate dalla Commissione europea, il totale dei lavoratori transfrontalieri disoccupati è di circa 91.700 l'anno;

prevede nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all'educazione dei figli. Si tratta di prestazioni che sono concepite per soddisfare le esigenze individuali e personali del genitore, anziché al conseguimento di redditi per le spese della famiglia, e pertanto da esse non consegue alcun diritto derivato per i familiari;

chiarisce, inoltre, il coordinamento con la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, sul distacco dei lavoratori, anche al fine di impedire abusi o pratiche potenzialmente inique;

comprende diversi aggiornamenti tecnici che rispecchiano gli sviluppi della legislazione nazionale relativa all'applicazione delle norme europee;

conferisce, infine, alla Commissione europea nuove competenze per l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE, al fine di rendere più snella e rapida la procedura legislativa di modifica degli allegati specifici per Paese del regolamento (CE) n. 883/2004,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 48 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria, per adottare le misure in materia di sicurezza sociale necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il coordinamento in materia di sicurezza sociale transfrontaliera e l'uniformità nella tutela dei relativi diritti, per il pieno esercizio del diritto alla libera circolazione, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo di un maggiore coordinamento in materia di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Anche le deleghe di potere conferite alla Commissione europea non sembrano presentare elementi di criticità, essendo esse limitate ad una funzione meramente ricognitiva e riassuntiva della legislazione degli Stati membri e dei loro obblighi internazionali;

si auspica, infine, che le normative europee che stabiliscono livelli minimi di tutela per i cittadini europei, tra cui la proposta in titolo, non si traducano in nessun caso in una diminuzione dei benefici e delle tutele contenute nelle normative nazionali già in vigore.

